

OGGETTO: Disposizioni temporanee ed eccezionali in materia di Assistenza Primaria e Continuità assistenziale in virtù dello stato emergenziale in corso e dell'attuale carenza di medici.

In attesa delle necessarie definizioni a livello nazionale, considerata la situazione di criticità di carenza dei medici di medicina generale ed il persistere dello stato di emergenza epidemiologica da COVID con un conseguente impatto sulle attività e sulla sostenibilità stessa del sistema sanitario, si rende necessario da parte regionale intraprendere - in via del tutto temporanea ed eccezionale per la durata massima dello stato di emergenza epidemiologica così come deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e successive proroghe - alcune azioni al fine di assicurare nell'immediato l'adeguata copertura assistenziale sanitaria di base nel territorio regionale, scongiurando interruzioni di pubblico servizio.

Azioni:

Assistenza primaria: aumento massimale individuale a 1800 scelte

Stante la carenza di professionisti operanti e la persistenza di ambiti territoriali carenti, al fine di garantire il diritto all'assistenza a tutti gli assistiti, le Aziende, nei casi in cui non si riesca a assegnare l'ambito territoriale carente secondo le disposizioni dell'ACN vigente esperite tutte le procedure previste, sono autorizzate ad aumentare il massimale di scelte individuale nei limiti di cui sopra ai medici di medicina generale che volontariamente si rendano disponibili all'aumento in questione in coerenza con quanto dall'art. 39 comma 3 ACN e comunque sino all'individuazione dell'avente diritto alla copertura dell'ambito territoriale carente. Le Aziende sulla base di questo provvedimento sono autorizzate ad innalzare il massimale.

Indennità di collaboratore di studio: integrazione regionale

Nel caso sopra citato di incremento di massimale individuale a 1800 assistiti, a fronte dell'aumentato carico di lavoro anche sotto il profilo amministrativo ed in considerazione del persistere dell'emergenza epidemiologica, è riconosciuta l'indennità annua di collaboratore di studio pari a 3,50 euro per assistito in carico ex art. 59 quota B comma 6 ACN vigente ed integrata di ulteriori 2 euro/assistito anno.

Il riconoscimento, a coloro che non sono beneficiari di tale indennità, o l'integrazione, se già beneficiari della stessa, sono corrisposte ai MMG, ad esclusione dei MMG che aderiscono alle Medicine di Gruppo Integrate, che si rendono disponibili all'aumento del massimale di cui sopra. Tali modalità si estendono anche ai MMG che, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento, hanno un massimale di 1800 assistiti innalzato ai sensi dell'art. 39 comma 3.

Continuità assistenziale: misure temporanee

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza per i motivi sopra esposti, a fronte della persistente carenza dell'assegnazione di incarichi vacanti di continuità assistenziale e del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si prevede un aumento del compenso previsto dall'AIR MG 2005 per l'aumento delle ore settimanali oltre il limite previste da ACN (24 ore settimanali) **da euro 32,00 omnicomprensivi cadauna ad euro 40,00 omnicomprensivi cadauna.**

Nel caso di zone dichiarate disagiate dalla Regione su proposta Aziendale, per situazioni con complessità orografica oppure per condizioni di assoluta criticità nella copertura del servizio oppure presso istituti penitenziari, una volta esperite tutte le azioni correttive possibili, si applica l'aumento della quota oraria ex art. 72 comma 1 ACN MG 2005 e smi **ad euro 40,00/ora lordo.**

E' istituito un Tavolo di confronto con le OO.SS. della Medicina Generale per formulare ulteriori indirizzi per la risoluzione delle problematiche relative alla carenza nel contesto della Continuità Assistenziale.

DICEMBRE 2021

NB.: fino al 2021 in Veneto l'emergenza "carenza di MMG" riguardava soprattutto il SCA ...